



COMUNE DI BUCINE
Provincia di Arezzo



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2022 PER I COMUNI DI BUCINE E GAIOLE IN CHIANTI

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente “Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)” approvato con deliberazione LODE di Arezzo n. 7 del 04/11/2019;

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gaiole in Chianti n. 13 del 03/03/2022;

VISTA la “Convenzione tra il Comune di Bucine e il Comune di Gaiole in Chianti per l’emanazione in forma Associata del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” e per la successiva formazione di due graduatorie disgiunte, ciascuna per il proprio territorio comunale, approvata con:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bucine n. 31 del 31/05/2022
- deliberazione del Consiglio Comunale di Gaiole in Chianti n. 23 del 30/04/2022

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la determinazione n. 215 del 12/07/2022 del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gaiole in Chianti, con la quale è stato approvato per entrambi i Comuni, ai sensi della Convenzione suddetta, lo schema del presente bando ed il modello di domanda di partecipazione;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI BUCINE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI**

RENDONO NOTO

che **dal giorno 25/07/2022 e fino al giorno 23/09/2022** (60 gg.) è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii. (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.) e **finalizzato alla formazione di due graduatorie disgiunte** per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione o di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, che si renderanno disponibili nel rispettivo ambito territoriale dei Comuni di Bucine e di Gaiole in Chianti.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore e la pubblicazione delle nuove Graduatorie definitive disgiunte, relative al Comune di Bucine e di Gaiole in Chianti, che scaturiranno dal presente Bando, le vigenti graduatorie ERP relative ai Comuni di Bucine e di Gaiole in Chianti perderanno la loro efficacia e non saranno più valide per le assegnazioni future di alloggi di ERP.

Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

Si precisa che ciascun richiedente potrà concorrere soltanto per il Comune in cui risiede oppure per quello in cui svolge la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione delle graduatorie disgiunte per i due Comuni sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ARTICOLO 1

SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.)

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 2, esclusivamente al Comune ove risiede o al Comune dove svolge attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale.
2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 Maggio 2016 n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*);
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
 - a) i componenti di coppie di futura formazione;
 - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del presente Bando.

E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente sia correttamente indicato il proprio "stato civile" (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a) che, a partire dal 16° anno di età, se non verificabile presso l'Anagrafe Comunale, deve essere documentato nelle forme di legge, pena esclusione.

ARTICOLO 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO
(Allegato A L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.)

1. I requisiti per la partecipazione al presente Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, sono i seguenti:

a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

b) **residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune a cui riferisce il Bando.** La permanenza di tale requisito **sarà** verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

b bis) **assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi** per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

c) **situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare; tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al Regolamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art.1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.** La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii. (2 o più persone a vano utile);

d.2) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.** Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU (IMU = Imposta Municipale Unica), mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE = Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d.1) e d.2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. .

e.1) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 Dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2) **non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela** iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e.3) **non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV).** In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d.2) ed e.1) del presente articolo;

g) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati** concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) **assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza** dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e), f) della L.R.T. 02/2019 e ss.mm.ii., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis), del paragrafo 1 del presente articolo, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i **titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia **superiore al limite di 25.000,00 euro**, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, i Comuni possono accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, i Comuni possono richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I **cittadini**, con esclusione per coloro **in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria** ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la **documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale**.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.

La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

ARTICOLO 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI COMUNI

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o Extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

ARTICOLO 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

A. PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- 1) copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) (verifica requisito art. 2, comma 1 lett. a);
- 2) copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) (verifica requisito art. 2, comma 1 lett. a);

- 3) copia della documentazione attestante lo status di rifugiato politico o che sia stata assicurata una protezione internazionale sussidiaria e umanitaria (verifica requisito art. 2, comma 1 lett. a);
- 4) documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale del richiedente nell'ambito territoriale del Comune Bucine o di Gaiole in Chianti alla data di pubblicazione del Bando (es. attestazione del datore di lavoro) (verifica requisito art. 2, comma 1, lettera b);
- 5) copia dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, il protocollo della DSU attestante la richiesta all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione (verifica requisito art. 2, comma 1, lettera c);
- 6) documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari (verifica requisito art. 2, comma 1, lettera d.1 e d.2);
- 7) Se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) (verifica requisito art. 2, comma 1, lettera d.1);
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente (requisito art. 2, comma 1, lettera d.2);
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (requisito art. 2, comma 1, lettera d.1 e/o d.2);
 - copia della dichiarazione rilasciata dall'autorità competente di inagibilità dell'alloggio (requisito art. 2, comma 1, lettera d.1 e/o d.2);
 - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. (requisito art. 2, comma 1, lettera d.1 e/o d.2);
- 8) Se titolari pro-quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di 25.000 euro, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisito art. 2, comma 1, lettera d.1 e/o d.2);
- 9) Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2, comma 1, lettera e.2);
- 10) Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2, comma 1, lettera e.3);
- 11) Se la residenza fiscale non è in Italia, allegare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese di residenza fiscale, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria (requisito art. 2, comma 5);
- 12) copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- 13) copia certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana e legalizzazione nelle forme di legge – per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (es. certificato di nascita, matrimonio, stato civile, ecc.);
- 14) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione definitiva della domanda), salvo l'ipotesi in cui sia firmata digitalmente.**

B. PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (per diversa annualità di riferimento o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-1, a-1bis];
2. certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-4];
3. copia della certificazione di handicap in gravità L. 104/92, art. 3, comma 3 [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-4 bis];
4. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-5];
5. copia della certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-7];
6. copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli ed al fine della definizione della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE e copia Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (ricevute versamenti a coniuge/figli) [Art. 6, paragrafo 1, lettera a-8];
7. copia della certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno **un anno** alla data di pubblicazione del bando [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-1];
8. copia della certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale) [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-2];
9. certificazione comprovante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-3];
10. copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e copia documentale che attesti che il canone è regolarmente corrisposto [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-4].
11. copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque **non superiore ad anni due** [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-5].
12. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato [Art. 6, paragrafo 1, lettera b-6]
13. Documentazione attestante contribuzione Fondo Gescal [Art. 6, paragrafo 1, lettera c-3];

ARTICOLO 5
DISTRIBUZIONE, TERMINI E
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Gaiole in Chianti nell'ambito della Gestione Associata. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso Ufficio ERP del Comune di residenza o scaricati dai seguenti siti istituzionali:

Comune di Bucine: www.comune.bucine.ar.it

Comune di Gaiole in Chianti: www.comune.gaiole.si.it

3. **I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dal 25/07/2022 data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro le ore 24:00, del 23/09/2022.**

4. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio in precedenza indicato, esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

per il Comune di Bucine:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bucine il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Bucine, Via Vitelli, 2 - 52021 Bucine (AR);
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.comune.bucine.ar.it;

per il Comune di Gaiole in Chianti:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gaiole in Chianti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Gaiole in Chianti, Via B. Ricasoli, 5 - 53013 Gaiole in Chianti (SI);
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.gaioleinchianti@pec.consorzioerrecablate.it;

In caso di invio tramite una casella di posta elettronica certificata, la stessa sarà ritenuta valida se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa unitamente alla scansione dell'originale di un documento di identità in corso di validità. **Nell'oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura, "Domanda bando ERP 2022 – Comune di _____(indicare a quale dei due Comuni viene inoltrata la domanda)**

La stessa dovrà pervenire comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione della domanda, salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente.

N.B. Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione:

- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Bucine, al Comune di Bucine;
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Gaiole in Chianti, al Comune di Gaiole in Chianti.

In relazione a quanto sopra, qualora un richiedente abbia residenza in uno dei due Comuni e luogo di lavoro nell'altro Comune, non potrà presentare, pena l'esclusione, domanda in entrambi i Comuni, ma dovrà scegliere se presentarla nel Comune di residenza o nel Comune dove svolge attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale.

Si specifica che non farà fede la data apposta dall'Ufficio postale, quindi la domanda, anche se spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà pervenire all'Ente, pena l'esclusione, entro il termine perentorio del giorno 23/09/2022, ore 24:00.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno festivo o di sciopero dei dipendenti pubblici, il termine di scadenza è prorogato al giorno successivo.

ARTICOLO 6 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (Allegato B L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.)

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali – economiche - familiari (Art. 10 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (**€ 6.809,79**): **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da:

- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**
- con età compresa a fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis , non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4;**

Si intendono fiscalmente a carico i familiari del contribuente con un **reddito annuo di 2.840,51 euro**. Limite elevato a **4.000,00 euro** nel caso dei figli fino a 24 anni.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6.**

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1.**

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno **un anno** alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine

alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **punti 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato:

- il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3;**
- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4.**

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, **anteriore** alla data di pubblicazione del bando, comunque **non superiore ad anni due: punti 2;**

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2.**

Le due condizioni non sono cumulabili.

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Bucine o del Comune di Gaiole in Chianti, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3;**

da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5;**

da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4.**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale del Comune di Bucine o del Comune di Gaiole in Chianti per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.**

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1**
- non inferiore ad anni 10: **punti 2**

I punteggi di cui al punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune di Bucine e il Comune di Gaiole in Chianti, che hanno proceduto congiuntamente all'emanazione del presente Bando, provvedono in forma disgiunta, secondo quanto previsto dalla *“Convenzione tra il Comune di Bucine e il Comune di Gaiole in Chianti per l'emanazione in forma Associata del Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)”*, all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvedono altresì a richiedere eventuali integrazioni documentali, ad attribuire a ciascuna domanda i punteggi secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. riportate all'art. 6 del presente Bando nonché a redigere le graduatorie Definitive disgiunte.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DISGIUNTE

Il Comune di Bucine e il Comune di Gaiole in Chianti, entro i **90 giorni** successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, redigono, in forma disgiunta, la graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'eventuale opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, e ne assicurano la pubblicità, nelle modalità previste dalle vigenti normative sulla Privacy, all'Albo Pretorio e sul sito internet rispettivamente del Comune di Bucine e del Comune di Gaiole in Chianti per 30 giorni consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria disgiunta nell'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP del rispettivo Comune di competenza, allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda e possedute alla data di pubblicazione del bando.

Scaduto tale termine il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria disgiunta alla Commissione ERP unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **60 giorni** dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alla graduatoria provvisoria disgiunta, la Commissione ERP dei rispettivi Comuni decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Finito l'esame delle opposizioni, **entro lo stesso termine di cui al comma precedente**, la Commissione Erp dei rispettivi Comuni di Bucine e Gaiole in Chianti formula la Graduatoria Definitiva disgiunta ordinando ogni domanda avente pari punteggio secondo il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii.

La Graduatoria Definitiva disgiunta così formulata sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dei rispettivi Comuni per **30 giorni** consecutivi e sarà liberamente consultabile sul sito internet istituzionale delle rispettive Amministrazioni Comunali.

Fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva disgiunta, gli alloggi ERP continueranno ad essere assegnati sulla base della graduatoria definitiva previgente.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva), ma ogni richiedente sarà individuato mediante il numero e la data di protocollo dell'Ente che ha acquisito l'istanza presentata.

ARTICOLO 8

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

1. Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:
 - a) non firmate;
 - b) prive della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;
 - c) pervenute al protocollo comunale successivamente alla data di scadenza del bando.

ARTICOLO 9

MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

1. In tutti i casi al di fuori di quelli previsti dal precedente articolo 8 la domanda verrà esclusa provvisoriamente, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta Commissione ERP.

ARTICOLO 10

VALIDITA' DELLE GRADUATORIE DISGIUNTE

1. La Graduatoria definitiva disgiunta, scaturita dal presente Bando, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Bucine e del Comune di Gaiole in Chianti e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.
2. Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva disgiunta e la sua pubblicazione cesserà l'efficacia delle Graduatorie Definitive ERP attualmente vigenti nei Comuni di Bucine e di Gaiole in Chianti pertanto, le relative pratiche verranno archiviate.
3. Le Graduatorie Definitive disgiunte, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 10, della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii., sono valide per l'assegnazione, nei rispettivi Comuni, di tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge o da ripristinare (secondo quanto indicato al successivo articolo 12).

ARTICOLO 11

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

1. I Comuni di Bucine e di Gaiole in Chianti provvedono **singolarmente** all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alle rispettive Graduatorie Definitive disgiunte, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii. e dai rispettivi Regolamenti per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

ARTICOLO 12

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DA RIPRISTINARE

1. Qualora vi sia la disponibilità di alloggi di ERP da ripristinare (art. 16 L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii.) i richiedenti che in sede di domanda hanno fornito il loro consenso esplicito a valutare un'eventuale assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, saranno interpellati in via prioritaria secondo l'ordine di graduatoria. Per ripristino si intende l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi
2. Per il Comune di Bucine, le procedure di assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, gli obblighi del Soggetto Gestore e dell'Assegnatario e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'inquilino sono definite nel "Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)" approvato con deliberazione LODE di Arezzo n. 7 del 04/11/2019.

3. Per il Comune di Gaiole in Chianti, le procedure di assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, gli obblighi del Soggetto Gestore e dell'Assegnatario e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'inquilino sono definite nel "Regolamento per le Assegnazioni degli alloggi da Ripristinare" di cui alla Delibera LODE n. 6 del 02/12/2021.

ARTICOLO 13 CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato dal Soggetto Gestore per conto dei singoli Comuni sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14 CONTROLLI

1. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999, spetta alle Amministrazioni Comunali procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

3. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

4. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al presente Bando, il Comune competente provvede ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii. all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

5. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., oltre all'applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa sopra richiamata. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini delle formazioni delle graduatorie disgiunte. I titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Bucine con sede in Via Vitelli, 2, 52021 Bucine (AR) e il Comune di Gaiole in Chianti con sede in Via B. Ricasoli, 5, 53013 Gaiole in Chianti (SI) per i dati relativi ai propri residenti o a chi svolge attività lavorativa nel Comune nel quale è stata presentata la domanda. I titolari tratteranno i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del Comune di Bucine e del Comune di Gaiole in Chianti scrivendo agli Uffici di riferimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di Legge, a chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi

contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

ARTICOLO 16 NORMA FINALE

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bucine, D.ssa Meri Nocentini per il Comune di Bucine e il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune Gaiole in Chianti, Rag. Cinzia Maestrini, per il Comune di Gaiole in Chianti.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bucine, D.ssa Meri Nocentini per il Comune di Bucine e il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune Gaiole in Chianti, Rag. Cinzia Maestrini, per il Comune di Gaiole in Chianti.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. e, rispettivamente, al “Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)” approvato con deliberazione LODE di Arezzo n. 7 del 04/11/2019 per il Comune di Bucine e al “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune n. 13 del 03/03/2022, per il Comune di Gaiole in Chianti.

Li 25/07/2022

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bucine (D.ssa Meri Nocentini)
Il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gaiole in Chianti (Rag. Cinzia Maestrini)